



AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE DI PARMA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE DI PARMA
A.T.O. n. 2

Approvato con delibera di Assemblea n. 6 del 29 agosto 2011

SOMMARIO

TITOLO 1° - COMPITI DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO..	4
Art. 1 - Attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato	4
Art. 2- Oggetto.....	4
Art. 3 - Finalità.....	5
Art. 4 - Ambito di efficacia del regolamento.....	5
TITOLO 2° - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 5 - Definizioni.....	5
Art. 6 - Classificazione delle acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche.....	5
Art. 7 - Definizioni di rete fognaria pubblica e di impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Scarichi in rete fognaria.....	6
Art. 8 – Contratto per il Servizio di fognatura e depurazione	6
Art. 9 - Separazione degli scarichi	7
Art. 10 - Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne	7
Art. 11 - Gestione delle acque meteoriche.....	7
Art. 12 - Obbligo di installazione del contatore.....	7
Art. 13 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.....	8
Art. 14 - Scarichi tassativamente vietati.....	8
Art. 15 - Dissipatori domestici	9
Art. 16 - Impianti di pretrattamento	9
Art. 17 - Sversamenti accidentali	9
TITOLO 3° - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	9
<i>Capo I - Procedure di realizzazione/attivazione degli scarichi in rete fognaria.....</i>	<i>9</i>
Art. 18 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria.....	9
Art. 19 – Autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria pubblica	10
Art. 20 – Autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica	10
Art. 21 - Modificazioni del titolare, dell'insediamento o delle caratteristiche dello scarico	11
Art. 22 - Linee guida e specifiche tecniche	11
<i>Capo II - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria.....</i>	<i>11</i>
Art. 23 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria depurata che recapita in corpi d'acqua superficiali	11
Art. 24 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione.	12
<i>Capo III - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali.....</i>	<i>12</i>
Art. 25 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato di trattamento almeno secondario - che recapita in corpi d'acqua superficiali	12
Art. 26 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato del solo trattamento primario - che recapita in corpi d'acqua superficiali.....	12
Art. 27 - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali	13
Art. 28 - Accertamenti e controlli.....	13
Art. 29 - Strumenti di misura e di controllo sugli scarichi industriali	14
TITOLO 4° - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO E GESTIONE DI RETI ED IMPIANTI	14
Art. 30 - Generalità	14
Art. 31 - Allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e industriali ad un reticolo fognario gestito dal Gestore del SII	14
Art. 32 - Estendimenti e ristrutturazioni della rete fognaria di un reticolo fognario gestito dal Gestore del SII realizzati da Comuni o da privati	15
Art. 33- Manutenzioni straordinarie. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori.....	16

Art. 34 - Norme per la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane	16
TITOLO 5° - CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTI OD ALTRI MEZZI MOBILI AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE.....	16
Art. 35 - Conferimenti ammessi e forme di recapito	16
Art. 36 - Cautele per il carico ed il trasporto	17
Art. 37 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico	17
Art. 38 - Controlli analitici relativi ai conferimenti.....	17
TITOLO 6° - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	17
Art. 39 - Tariffa	17
Art. 40 - Corrispettivo per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione.....	17
Art. 41 . Determinazione dei volumi scaricati per scarichi di acque reflue domestiche	18
Art. 42 - Determinazione dei volumi scaricati e della qualità dello scarico di acque reflue industriali	18
Art. 43 - Scarichi di acque termali.....	19
TITOLO 7° - SISTEMA SANZIONATORIO	19
Art. 44 - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative.....	19
Art. 45 - Sanzioni per i titolari di autorizzazione allo scarico in fognatura.	19

Titolo 1°- Compiti del Gestore del servizio Idrico Integrato e finalità del Regolamento

Art. 1 - Attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato

1. L'Autorità di Ambito territoriale di Parma (di seguito Autorità) è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico costituito dai 47 Comuni della provincia di Parma e dalla Provincia di Parma per l'esercizio delle funzioni assegnate dal Decreto Legislativo 152/2006 e dalle Leggi regionali 13 agosto 1999, n. 25 e 30 giugno 2008, n. 10 ai fini dell'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato "Gestore", in quanto affidatario, da parte dell'Autorità, della gestione del Servizio provvede alla gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione incluso protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici, con progettazione e costruzione degli impianti nonché collaudo ed esercizio; la gestione del servizio idrico integrato avviene in conformità con la Convenzione di esercizio e dei suoi allegati, così come stipulata con l'Autorità.
3. Il presente regolamento dispone inoltre in merito a quanto altro previsto nei criteri di indirizzo emanati, ai sensi della D.G.R. n. 1053/2003, dall'Autorità, comprese le modalità di definizione ed applicazione dei corrispettivi dovuti per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura.
4. Tutti i procedimenti amministrativi, sub-procedimenti e procedimenti connessi riferibili al presente regolamento, nonché l'adozione dei provvedimenti conclusivi, si conformano alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo").

Art. 2- Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
 - il procedimento di autorizzazione degli scarichi nelle reti fognarie pubbliche;
 - il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle reti fognarie pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti sulla qualità e quantità dei reflui ed in materia tariffaria;
 - la fissazione dei limiti di accettabilità in base alle caratteristiche dell'impianto centralizzato di trattamento delle acque reflue urbane, in modo da assicurare il rispetto delle seguenti indicazioni e finalità fissate dalla disciplina regionale:
 - a) valutare il carico effettivamente sversato nella rete fognaria comprensivo degli apporti delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE e delle relative direttive conseguenti, disaggregato per tipologie significative, sulla base della consistenza degli agglomerati serviti e del catasto degli scarichi di acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario;
 - b) valutare il livello di coerenza del carico nominale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in relazione al carico complessivo veicolato dal sistema fognario sotteso all'impianto medesimo;
 - c) definire l'eventuale "capacità residua" di trattamento dell'impianto delle acque reflue urbane in rapporto al suo bacino d'utenza ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte;
 - d) verificare l'efficienza depurativa in un arco temporale significativo al fine di assicurare, comunque, il rispetto delle norme vigenti al proposito;
 - e) evitare che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane possa costituire "mezzo di diluizione" di sostanze/composti/fattori inquinanti derivanti dagli scarichi industriali non compatibili con il processo biologico di depurazione;
 - f) individuare la tipologia di carichi inquinanti degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario per i quali, in relazione alla loro pericolosità, si rende necessario l'abbattimento presso gli insediamenti / impianti che li producono;
 - g) definire nell'ambito della capacità residua di trattamento di cui alla precedente lettera c), i criteri specifici per individuare eventuali deroghe ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile e, del carico di azoto e fosforo;
 - h) garantire che non sia compromesso il riuso delle acque reflue depurate e dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - la disciplina dei conferimenti di rifiuti ed acque reflue autotrasportati;
 - la gestione amministrativa dell'utenza.
2. Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

3. Nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto, il presente regolamento si conforma alla legge statale e regionale ed ai regolamenti regionali e provinciali in materia di tutela ambientale, sanità ed igiene pubblica.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli scarichi domestici ed industriali che recapitano nelle reti fognarie gestite dal Gestore nel territorio di riferimento, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali vigenti, al fine di:
 - proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le attrezzature connesse non vengano danneggiate;
 - garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e il trattamento dei fanghi non venga intralciato;
 - garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane non abbiano conseguenze negative sull'ambiente;
 - garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale;
 - promuovere e favorire il corretto e razionale uso dell'acqua presso gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle reti fognarie - in applicazione delle norme vigenti;
 - raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi terminali delle reti fognarie, nonché, mediante successivi adeguamenti, gli obiettivi fissati, per gli scarichi delle reti fognarie, dal Piano Regionale di Tutela delle Acque e dalla sua articolazione provinciale.

Art. 4 - Ambito di efficacia del regolamento

1. Tutti coloro che intendano allacciarsi alla rete fognaria per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti ad osservare il presente regolamento.
2. Il presente regolamento ha validità in tutto il territorio oggetto di affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità di Ambito a far tempo dal 1 settembre 2011.
3. Ferme restando le norme di legge statale e regionale in materia di acque, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

Titolo 2° - Disposizioni Generali

Art. 5 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si rinvia integralmente alle definizioni:
 - di cui all' art. 74 del D.lgs. 152/2006, in particolare per le definizioni di "acque reflue domestiche", "acque reflue industriali" e "acque reflue urbane";
 - di cui all'art. 2 della D.G.R. n. 286/2005 per le definizioni di "acque di prima pioggia" ed "acque meteoriche di dilavamento / acque di lavaggio".
2. Relativamente alle definizioni sopra ricordate, si rinvia anche:
 - ai contenuti dei paragrafi 2.1 e 2.2 della D.G.R. n. 1053/2003 in merito al concetto di "prevalenza" ed ai termini "servizi" e "metabolismo umano";
 - ai contenuti del paragrafo 4.8 della D.G.R. n. 1053/2003 riguardante gli scarichi di acque di raffreddamento;
 - ai contenuti del paragrafo 6.1.a della D.G.R. n. 1053/2003 in riferimento agli scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti non inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto delle acque reflue urbane.
3. Ai sensi del presente regolamento, sono ritenute assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue indicate all'art. 101, comma 7 del D.lgs. 152/2006.
4. Agli effetti del presente regolamento per quanto concerne scarichi di sostanze pericolose si rinvia all'art. 108 del D.lgs. 152/2006 e alla normazione regionale.

Art. 6 - Classificazione delle acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche

Le acque reflue domestiche di cui all'articolo precedente sono distinte in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B, e C e corrispondenti a quelle individuate di seguito:

- nella classe A sono comprese le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- nella classe B sono comprese le acque reflue di cui alla lett. e) dell'art. 101, comma 7 del D.lgs. 152/2006. A tal proposito, e fino a diverse disposizioni regionali, si considera che le caratteristiche qualitative delle acque reflue siano equivalenti a quelle domestiche quando rientrino – prima di ogni trattamento depurativo - nei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 1 della D.G.R. 1053/2003: tali acque reflue sono assimilabili per equivalenza qualitativa;
- nella classe C sono comprese le acque reflue di cui alle lett. a), b), c), d) e f) dell'art. 101, comma 7 del D.lgs. 152/2006 assimilabili per legge.

Art. 7 - Definizioni di rete fognaria pubblica e di impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Scarichi in rete fognaria

1. Ai fini del presente regolamento si intende per rete fognaria quanto stabilito all'art. 74, comma 1, lett. dd) del D.lgs. 152/2006.
2. Gli scarichi nella rete fognaria avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di altre canalizzazioni.
3. Per impianto di trattamento delle acque reflue urbane si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici, che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi.
4. Per impianto di pretrattamento si intende un complesso di opere civili ed ogni altro sistema finalizzato a ridurre il tenore di materiali suscettibili (solidi, oli, grassi, sostanze disciolte) nei liquami di scarico mediante processi di natura fisico-chimica.
5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili, nei seguenti livelli:
 - di primo livello, nel caso si effettui solo il pretrattamento. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri di smaltimento, con eventuale recupero energetico;
 - di secondo livello, nel caso si effettui la separazione di solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi (a biomassa adesa o sospesa) e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico. Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.

Art. 8 – Contratto per il Servizio di fognatura e depurazione

1. Il contratto per il Servizio di Fognatura e Depurazione viene stipulato con il proprietario dell'immobile, l'utilizzatore del servizio cui l'utenza si riferisce o a chi abbia titolo all'uso dell'immobile stesso, eventualmente congiuntamente ad altri servizi forniti dal Gestore del SII.
2. I contratti hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
3. La facoltà di recesso ai sensi dell' art. 1569 del Codice Civile va esercitata per iscritto e presentata al Gestore da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità indicate dal Gestore stesso.
4. In mancanza di tale disdetta il titolare del contratto, gli eredi o aventi causa sono responsabili in solido nei confronti del Gestore e dei terzi, rispondendone per ogni implicazione sia di carattere civile che di carattere penale.
5. Nel caso di trasferimento dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto.
6. Nel caso di immobili costituiti in condominio con un unico allacciamento, il contratto viene stipulato, di norma, con l'Amministratore del condominio. In questo caso, l'Amministratore o il titolare del contratto dovrà comunicare al Gestore il numero e le tipologie di unità immobiliari servite e le relative variazioni.
7. I titolari di scarichi di acque reflue industriali devono comunque sottoscrivere, per accettazione, le Condizioni di fornitura e tariffazione del servizio di fognatura e depurazione entro un mese dalla data di ricevimento della autorizzazione.
8. In assenza di un regolare contratto di servizio o di dichiarazione di scarico in pubblica fognatura, l'utilizzo del servizio stesso è considerato abusivo, con tutte le conseguenze dal punto di vista civile e penale. All'utente "abusivo" sarà chiesto di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Gestore, mediante stipula di un contratto. All'atto della stipula, il titolare del contratto dovrà procedere al pagamento del corrispettivo del servizio dei cinque anni pregressi, salvo che non dimostri di utilizzare l'unità immobiliare da un periodo più recente. Detti

consumi sono calcolati sulla base del consumo medio della categoria di appartenenza dell'utenza e l'addebito degli stessi avverrà sulla base delle tariffe previste per tale categoria.

9. Gli standard di erogazione del servizio sono regolamentati con riferimento alle obbligazioni contenute nella Carta dei Servizi.

Art. 9 - Separazione degli scarichi

1. Nella progettazione delle fognature nelle nuove aree di urbanizzazione, le reti di acque bianche e nere devono essere separate, indipendentemente dalla natura del sistema fognario esistente.
2. Lo scarico fognario delle acque bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove tecnicamente possibile, o in fognatura acque bianche, ove presenti e funzionalmente idonee, oppure in fognature acque miste se non sono attuabili le due precedenti possibilità.
3. Qualora il recettore delle acque bianche sia una fognatura gestita dal Gestore, la stessa potrà prescrivere idonei sistemi di pretrattamento e/o di regolazione delle portate sversate da realizzarsi a monte dell'allacciamento alla fognatura esistente.
4. E' comunque assolutamente vietato utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.

Art. 10 - Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne

1. Il controllo e la gestione delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne sono effettuate in base alle indicazioni delle Deliberazioni G. R. n. 286/2005 e n. 1860 del 18.12.2006 ed alle Linee guida predisposte dal Gestore ed adottate dall'Autorità.
2. I titolari di nuove aree a destinazione produttiva/commerciale non ancora urbanizzate sono tenuti alla separazione delle reti: in sede di autorizzazione la Provincia accerta le condizioni di rischio dello scarico delle reti bianche ai sensi dell' art 4.2 della D.G.R. n. 286/2005 e ne prescrive sistemi di gestione; in condizioni accertate di rischio per gli scarichi esistenti valgono le modalità ed i tempi di adeguamento di cui al p.to b) art 4.2 della Delibera.
3. In ogni caso l'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia idraulicamente connessi (direttamente od indirettamente) con una fognatura gestita dal Gestore, potrà avvenire solo previa acquisizione di parere espresso da parte dello stesso, ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite: in tali prescrizioni sarà compreso l'obbligo di separare e non avviare allo scarico la frazione separabile per gravità (sedimentazione, flottazione o disoleazione) raccolta dai suddetti dispositivi e la definizione del carico idraulico ammissibile.

Art. 11 - Gestione delle acque meteoriche

1. La gestione dei sistemi pubblici di fognature separate, delle canalizzazioni (ivi comprese le caditoie) e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia, verrà regolamentata a valle della ricognizione svolta dall'Autorità di concerto con i Comuni per l'individuazione degli elementi strutturali e la quantificazione dei costi relativi al servizio di gestione delle acque meteoriche secondo quanto previsto dalla L.R. 4 /07.
2. In seguito all'affidamento del servizio di gestione della rete e degli impianti di collettamento, raccolta e trattamento delle acque meteoriche sarà predisposto a cura del Gestore entro 12 mesi uno specifico regolamento, che integrerà quanto previsto nel presente. Tale documento dovrà essere approvato dall'Autorità.

Art. 12 - Obbligo di installazione del contatore

1. Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto per usi domestici e non domestici, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore.
2. Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti seguendo gli standard indicati dal Gestore; in seguito il Gestore provvederà alla verifica dell'idoneità tecnica dello strumento di misura e dell'impianto, quindi applicherà il sigillo di controllo. E' data facoltà al Gestore, al fine uniformare i gruppi di misura con quelli installati sul pubblico acquedotto, di proporre agli utenti la fornitura dei contatori, a prezzo agevolato concordato con l'Autorità.
3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, disposto in corrispondenza della tubazione d'uscita del punto di prelievo stesso, a monte di qualsiasi derivazione, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

4. Il Gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
5. Prima dell'attivazione degli emungimenti, gli interessati dovranno comunicare al Gestore, tramite modulistica da questi predisposta, le seguenti informazioni:
 - generalità di proprietario ed utilizzatore dell'impianto di emungimento;
 - la marca ed il tipo di contatore installato,
 - il numero di matricola ed il numero completo di cifre,
 - tipologia utilizzo.
6. La sostituzione, manutenzione e/o riparazione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo e procedere alle suddette operazioni. A sostituzione, manutenzione e/o riparazione avvenuta il personale del Gestore provvederà alla riapposizione del sigillo di controllo.
7. Tutti gli approvvigionamenti idrici autonomi a qualunque uso adibiti, debbono essere denunciati alla Regione ed alla Provincia ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 12.07.1993, n. 275 e dell'art. 2 della L. 17.08.1999, n. 290.
8. Le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenute esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici della Regione Emilia Romagna – Servizi Tecnici di Bacino, delle Province, dei Consorzi e dei Comuni.
9. Quest'ultima disposizione non si applica agli insediamenti con scarichi in fognatura classificati come industriali.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 78 D.lgs. 152/2006 e alla Tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del medesimo D.lgs. e, a tale fine, può essere imposta l'installazione di misuratori di portata e di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, nonché per l'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose dagli scarichi.

Art. 13 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tab. 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 14 - Scarichi tassativamente vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi artt. 23, 24, 25, 26 e 27 è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.
2. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario o risultino non compatibili con il sistema di trattamento acque reflue primario o secondario;
 - b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - g) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - h) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
 - i) oli esausti minerali e vegetali;
 - j) sangue di macellazione;
 - k) siero, latticello e salamoie;
 - l) bagni esausti di decapaggio, defosfatazione e di ogni altro trattamento superficiale dei metalli;

- m) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, feccia e vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva ecc.) anche se tritutati.
3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Titolo 7°.

Art. 15 - Dissipatori domestici

1. In relazione a quanto disposto dall'art.107 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs.4 del 16 gennaio 2008, è vietato lo sversamento in fognatura dei rifiuti, anche se tritutati.

Art. 16 - Impianti di pretrattamento

1. Il Gestore può prescrivere, in conformità della disciplina Regionale ed ai sensi dell'art. 107 D.lgs. 152/2006, agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue.
2. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore.
3. Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata al Gestore, telefonicamente o con mezzi equipollenti. La disattivazione per lavori di manutenzione, deve essere concordata preventivamente con il Gestore cui va comunicata la data relativa con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

Art. 17 - Sversamenti accidentali

1. Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Gestore, prima telefonica e quindi scritta, nel caso di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente art. 14, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in rete fognaria.
2. Scopo di tale comunicazione consiste nel rendere possibile la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
3. Il titolare dello scarico è pertanto tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici del Gestore.

Titolo 3° - Disciplina degli scarichi

Capo I - Procedure di realizzazione/attivazione degli scarichi in rete fognaria

Art. 18 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente regolamento di seguito specificate, con costi a loro carico.
2. Per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza non superiore a 100 metri dal limite della proprietà privata (intesa come distanza dalle aree di pertinenza cortilizie e con esclusione delle aree coltivate), qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Tale distanza è aumentata in ragione di 50 metri in più per ogni unità abitativa presente, ulteriore rispetto alla prima, o per ogni 5 abitanti equivalenti, ulteriori rispetto ai primi 5, in caso di scarichi di acque reflue industriali od assimilate alle domestiche, sino ad un limite complessivo massimo di 300 m.
3. L'obbligo di allacciamento vige fino al dislivello massimo di 5 metri tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il piano del terreno all'interno della proprietà privata.
4. Su richiesta del titolare dello scarico potrà essere concessa deroga all'obbligo di allaccio di cui sopra, previo accordo tra Autorità e Gestore, da parte del Comune interessato, sulla base della verifica delle effettive caratteristiche quali-quantitative dello scarico e delle caratteristiche del sistema di raccolta e smaltimento esistente, o nei casi in cui l'allaccio risulti ostacolato da impedimenti non rimuovibili, quali, a titolo di esempio, interferenze con opere pubbliche, servitù od ostacoli fisici.

5. Il Gestore comunica ai titolari degli insediamenti interessati da interventi di estensione della rete fognaria l'obbligo di allacciamento previsto, con le modalità e i tempi di esecuzione fatta salva la possibilità da parte degli interessati di richiedere una deroga secondo quanto indicato al comma precedente.
6. Con la realizzazione di estendimenti e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario separato, i Comuni provvedono, con idoneo provvedimento, ad imporre l'obbligo di allacciamento, fatta salva la possibilità da parte degli interessati di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto e/o di mostrare l'impossibilità tecnica per la realizzazione delle opere sopra descritte.
7. I proprietari degli immobili interessati dall'entrata in funzione del sistema fognario di cui ai commi precedenti, dovranno provvedere, entro il termine che l'Amministrazione Comunale stabilirà, all'allacciamento alla fognatura pubblica e, ove presente una rete separata, alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.
8. Il provvedimento di cui sopra può anche essere volto allo scopo di:
 - a) fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento (completa degli elaborati grafici atti a rappresentare lo stato di fatto e quello di progetto, firmati e/o asseverati da tecnico abilitato) ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
 - b) eliminare pozzi neri o fosse settiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini;
 - c) imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle proprietà igienicamente o funzionalmente non idonee;
 - d) disporre l'esecuzione d'ufficio, con oneri a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e non realizzate nei termini prescritti.

Art. 19 – Autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria pubblica

1. L'allaccio in pubblica fognatura è soggetto all'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio. Detta autorizzazione è separata e distinta dall'autorizzazione allo scarico di reflui, quando questa sia prevista dalla legge.
2. L'istanza è presentata dal richiedente, persona fisica o giuridica, al Comune, che ne trasmette copia al Gestore della rete fognaria affinché questi esprima parere motivato, corredato da eventuali prescrizioni; il parere ha carattere obbligatorio e vincolante.
3. Qualora il titolare dello scarico richieda al Gestore di realizzare direttamente l'allaccio, questi acquisirà i pareri e le autorizzazioni necessari alla realizzazione delle opere ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione. Detto allaccio verrà classificato come rete pubblica fino al limite di proprietà privata del richiedente, così come definita dall'art. 18 comma 2, e pertanto dovranno essere trasferite ai Comuni territorialmente competenti eventuali servitù attivate per la realizzazione dell'allaccio.
4. Al fine della tutela del demanio pubblico, il Comune territorialmente competente, valutate le circostanze, potrà imporre che sia il Gestore a provvedere all'esecuzione degli interventi in sede stradale relativi ad allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori saranno a carico del titolare dello scarico.
5. Sono comunque fatti salvi gli obblighi definiti al successivo Titolo 4° per quanto attiene le modalità di allacciamento alla fognatura.

Art. 20 – Autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica

1. Ogni Comune dell'Ambito Territoriale Ottimale è, per legge, territorialmente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e all'adozione dei provvedimenti connessi.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento e purché osservino le prescrizioni del Gestore: per tali scarichi occorrerà inoltrare al Comune la sola richiesta di autorizzazione all'allaccio.
3. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e gli scarichi di acque reflue domestiche di classi B e C sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, su istanza della persona fisica o giuridica interessata, corredata dalle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico da autorizzare. L'autorizzazione allo scarico si conforma al parere obbligatorio del Gestore.
4. In caso di rilascio di autorizzazione allo scarico di reflui industriali contenenti sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione e/o da ARPA quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose, il Comune, prima di trasmettere gli atti al Gestore, provvederà ad acquisire il parere di classificazione dello scarico di ARPA.
5. Gli scarichi di sostanze pericolose sono autorizzati distintamente rispetto agli altri ed i relativi provvedimenti autorizzativi sono individuati, in accordo con ARPA, in modo da poter redigere il corrispondente elenco ed organizzare l'archivio informativo.

6. Le variazioni quali/quantitative sostanziali degli scarichi già autorizzati, domestici di classi B e C ed industriali, sono previamente autorizzate con le stesse procedure del rilascio.
7. I limiti quali-quantitativi sono stabiliti secondo quanto disposto nei successivi artt. 23, 24, 25, 26 e 27. Fermo restando il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, è fatta salva la facoltà di prevedere deroghe o limiti più restrittivi rispetto a quelli tabellari di legge, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, nonché in relazione alla presenza, nel singolo scarico, di elementi che possano in qualche modo compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale.
8. Qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze potenzialmente dannose per le strutture fognarie, per l'impianto di depurazione o per gli operatori, il parere di cui al comma 3 può prescrivere il rispetto di limiti riferiti a parametri non contemplati dal D.lgs. 152/2006, con riserva di verifica periodica da parte del Gestore.
9. La durata delle autorizzazioni ed i termini di presentazione della richiesta di rinnovo sono stabiliti dalla legge. Qualora nulla sia variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato, l'istanza di rinnovo al Comune, corredata da idonea autocertificazione, potrà rimandare alla documentazione già prodotta ed in possesso dei soggetti competenti.
10. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla data di scadenza.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

Art. 21 - Modificazioni del titolare, dell'insediamento o delle caratteristiche dello scarico

1. La successione nella proprietà dell'impresa, a situazione dello scarico invariata, determina la successione nella titolarità dell'autorizzazione con obbligo di comunicazione del trapasso di proprietà al Comune entro 60 gg, il quale provvederà a darne tempestiva comunicazione al Gestore; tale comunicazione costituisce voltura con identificazione del nuovo titolare dello scarico responsabile.
2. Nelle domande di voltura del precedente comma il nuovo titolare dell'attività dovrà altresì specificare di non aver apportato alcuna modificazione agli scarichi autorizzati nonché fornire idonea documentazione comprovante la variazione della titolarità.
3. I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue in fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, che comportino variazioni qualitative o quantitative dello scarico, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente.

Art. 22 - Linee guida e specifiche tecniche

Linee di indirizzo e guida, esplicative di quanto contenuto nei precedenti articoli e specifiche tecniche riferibili all'esecuzione in via prettamente tecnica del presente regolamento, sono approvate ed aggiornate con provvedimento del Comitato Esecutivo dell'Autorità su proposta tecnicamente motivata dal Direttore. Esse accompagnano il presente regolamento, non hanno natura regolamentare aggiuntiva e nemmeno possono essere in contrasto con il medesimo; la loro adozione ed aggiornamento sono comunicate ai Comuni, ai Gestori e ad ARPA.

Capo II - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria

Art. 23 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria depurata che recapita in corpi d'acqua superficiali

1. Il recapito nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento e munite di impianto di depurazione terminale è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.
 - a) Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe A, sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento. Nel caso che essi provengano anche da cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, ecc.) dovranno essere sottoposti, prima della immissione in rete fognaria, a trattamento di separazione dei grassi. Il Gestore potrà altresì prescrivere l'adozione di decantatori dei reflui (vasche tipo Imhoff) od altri dispositivi nel caso in cui il sistema fognario locale oggetto degli scarichi, non presenti caratteristiche fisiche tali da supportare un buon deflusso dei reflui. I decantatori dovranno generalmente essere ubicati all'interno delle proprietà private.

- b) Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe B sono ammessi salvo il rispetto delle prescrizioni e degli eventuali limiti di accettabilità che verranno individuati dal Gestore in base alla natura della attività svolta e dell'impianto terminale.
- c) Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe C devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. 1 D.G.R. n. 1053/2003 sin dalla data di attivazione. Tali scarichi sono ammessi fatta salva la capacità di ricezione e trattamento dell'impianto.

Art. 24 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione

1. Il recapito nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento sprovviste di impianto di depurazione terminale, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.
2. I titolari degli insediamenti nuovi od esistenti che intendono allacciare acque reflue domestiche della classe A, devono provvedere, sin dal momento di attivazione dello scarico, alla installazione di un sistema di trattamento, tra quelli indicati per potenzialità e tipologia di scarico nella Tabella A della D.G.R. n. 1053/2003, che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche delle classi B e C devono essere conformi sin dal momento dell'attivazione dello scarico ai limiti di cui agli artt. 4.1.3 e 4.1.4 della D.G.R. n. 1053/2003 fermi restando eventuali altri limiti da applicarsi sulla medesima rete per scarichi di origine diversa.

Capo III - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali

Art. 25 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato di trattamento almeno secondario - che recapita in corpi d'acqua superficiali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie munite di impianto di depurazione terminale dotato di trattamento almeno secondario dovranno rispettare, nel punto indicato nell'autorizzazione, i valori limite di emissione autorizzati, in relazione alle caratteristiche tecniche delle fognature ed al grado di funzionamento ed al livello di capacità residua dell'impianto di depurazione terminale.
2. Limiti di accettabilità degli scarichi più elevati rispetto a quelli di cui alla tab. 3 del D.lgs. 152/2006 potranno essere accettati qualora siano verificate particolari condizioni, nei tempi e nelle modalità di scarico, tali comunque da consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento ed abbattimento a valle dello scarico in fognatura e da non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale.
3. Ai fini della salvaguardia di produzioni tipiche di eccellenza agroalimentare, ove siano verificate particolari condizioni nei tempi e nelle modalità di scarico tali da:
 - consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento a valle dello scarico in fognatura;
 - non pregiudicare la capacità del depuratore pubblico a cui viene convogliato lo scarico;
 - non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale;

potranno essere autorizzati dall'autorità competente, previo parere del Gestore titolare dell'autorizzazione dell'impianto a cui vengono convogliati, scarichi di reflui da insediamenti industriali e/o commerciali in deroga ai limiti della citata Tabella 3.

Art. 26 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato del solo trattamento primario - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie munite di impianto di depurazione terminale dotato del solo trattamento primario dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai valori limite di emissione imposti, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

Art. 27 - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali

1. Gli insediamenti nuovi ed esistenti che recapitano scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento e sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.lgs. 152/2006 relativi allo scarico in acqua superficiale.
2. E' fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittivi, in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:
 - dell'effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi nella rete fognaria ;
 - delle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della rete fognaria (suolo, sottosuolo, acque superficiali);
 - degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso, posti per il corpo idrico recettore dello scarico della rete fognaria, ai sensi del D.lgs. 152/2006;
 - del mancato adeguamento della qualità dello scarico delle fognature ai limiti qualitativi di cui alla normativa vigente.

Art. 28 - Accertamenti e controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 3, tecnici qualificati del Gestore sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dal Gestore medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e della convenzione di gestione, detto personale provvede al controllo degli scarichi industriali ed assimilabili ai domestici di classe B, C allacciati alla rete fognaria sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi e per il compimento di accertamenti in materia tariffaria.
3. Eventuali controlli da parte del Gestore finalizzati alla verifica dei limiti autorizzativi degli scarichi, dovranno derivare da specifici protocolli sviluppati di concerto con ARPA ed i Comuni interessati.
4. Quali tecnici aziendali addetti ai controlli, essi sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme, delle prescrizioni autorizzative e del presente regolamento.
5. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi del precedente art. 12, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo significativo ai fini tariffari secondo le disposizioni del Titolo 6° del presente regolamento.
6. Le operazioni di prelievo ed analisi del campione devono avvenire secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.1480/2010.
7. Durante le descritte operazioni di controllo viene, inoltre, assunta ogni informazione relativa alla avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo può consistere in un campione anche non sigillato.
8. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.
9. Fermo restando il contenuto delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, rilasciate dalla Provincia ai sensi della normativa vigente, il Gestore - qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla prescrizioni autorizzative agli effluenti delle reti fognarie, a seguito di eventi eccezionali - ha facoltà di richiedere ad ARPA la collaborazione per l'individuazione delle cause di quanto rilevato.
10. Al fine di agevolare le attività di controllo previste al comma 1 art.128 D.lgs. 152/2006 ed in particolare il controllo da parte di ARPA degli scarichi di sostanze pericolose, previsto dalla D.G.R. n. 1053/2003, ogni rilevazione relativa ad attivazione, disattivazione o modifica sostanziale degli scarichi di tale tipologia viene tempestivamente comunicata ad ARPA, alla Provincia ed al Comune competente.
11. Gli esiti dei controlli sono trasmessi al Comune ai fini della predisposizione dei Programmi Annuali di controllo e vigilanza degli scarichi.

Art. 29 - Strumenti di misura e di controllo sugli scarichi industriali

1. Tutte le linee fognarie private riferibili univocamente ad un unico scarico di tipo industriale, dovranno essere dotate di un unico ed idoneo pozzetto di campionamento posizionato al limite di proprietà, che permetta l'accesso diretto dall'esterno della stessa.
2. Il Gestore può prescrivere idonei strumenti misuratori dei volumi e strumenti di campionamento automatici per la verifica qualitativa dei reflui immessi in fognatura attraverso gli scarichi industriali ove i soggetti interessati non provvedessero autonomamente. In ogni caso gli strumenti installati dovranno garantire continuità di funzionamento e correttezza di misura, conformemente alle prescrizioni autorizzative ed al regolamento di fornitura del servizio di fognatura e depurazione.
3. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A e alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza D.lgs. 152/2006, ai sensi degli artt. 125 e 131 del D.lgs. 152/2006, potrà essere prescritta l'installazione di adeguati strumenti di misura e controllo in automatico. Nell'autorizzazione allo scarico saranno prescritte le modalità di gestione degli strumenti e della conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione delle autorità competenti al controllo per un periodo non inferiore a tre anni. Le spese relative, comprese quelle di manutenzione e gestione di tali strumenti, sono a carico del titolare dello scarico.

Titolo 4°- Modalità tecniche di allacciamento e gestione di reti ed impianti

Art. 30 - Generalità

Nell'ambito di competenza del Gestore il presente titolo regola le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i richiedenti l'allacciamento ad un collettore gestito dal Gestore, ed in particolare nei seguenti casi:

- allacciamenti di utenze alla rete fognaria che diano origine a scarico sia di acque domestiche che di acque industriali;
- estensioni e ristrutturazioni della rete fognaria siano essi realizzati da Comuni che da privati.

Art. 31 - Allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e industriali ad un reticolo fognario gestito dal Gestore del SII

1. Per gli allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche o industriali ad un reticolo fognario gestito dal Gestore, il soggetto interessato deve munirsi della relativa autorizzazione, concessa dal Comune competente previo rilascio di parere da parte del Gestore, così come previsto al precedente art. 19.
2. L'allacciamento può essere eseguito solo a seguito del rilascio delle necessarie autorizzazioni (al solo allaccio nel caso di domestici di classe A o contestualmente all'autorizzazione allo scarico con eventuali prescrizioni per le rimanenti tipologie di scarichi) da parte del Comune e può essere vincolato alla realizzazione di eventuali opere di adeguamento che, a seguito dell'allacciamento richiesto, si rendano necessarie sull'impianto di trattamento terminale o sulla rete fognaria esistente.
3. Le opere in proprietà privata sono realizzate a cura e spese della parte interessata, la quale resta unica responsabile nei confronti del Gestore e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose durante l'esecuzione dei lavori. Tutti gli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura devono essere realizzati in modo tale da consentire eventuali controlli. Le immissioni nelle canalizzazioni stradali devono avvenire in corrispondenza degli imbrocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica e le tubazioni private non dovranno eccedere le dimensioni degli imbrocchi medesimi.
4. I lavori devono essere eseguiti secondo le modalità tecniche redatte e periodicamente aggiornate dal Gestore, nonché secondo le prescrizioni specifiche dello stesso, che i richiedenti si impegnano a rispettare nel momento in cui presentano domanda di allacciamento e che ricevono unitamente all'autorizzazione.
5. Il richiedente è responsabile dell'esecuzione dei lavori, sollevando il Gestore da ogni richiesta di risarcimento per danni provocati a persone o a cose, direttamente od indirettamente riconducibili ai lavori suddetti.
6. Il Gestore controlla l'osservanza delle prescrizioni emesse, ferme restando le responsabilità di progettista, direttore lavori ed impresa esecutrice.
7. Ad avvenuto allacciamento il titolare deve trasmettere al Comune e al Gestore una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico abilitato alla Direzione Lavori, di "conformità ai requisiti richiesti". Il Gestore, a seguito del sopralluogo tecnico effettuato durante l'allacciamento provvede a trasmettere al Comune di competenza e al titolare dell'opera in questione, il certificato di regolare esecuzione, costituente documento necessario per il rilascio, da parte del Comune, del certificato di abitabilità dell'edificio.

8. Qualora l'allaccio o parte di esso avvenga su suolo pubblico rimarranno a carico del titolare dello stesso tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sede stradale o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti relativi alla salvaguardia del servizio fognario e degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico. Qualora il Gestore sia incaricato di eseguire l'allaccio da parte dell'utente o qualora il Comune imponga (art. 19, comma 4) che sia questi a provvedere all'esecuzione delle opere, tali adempimenti saranno a suo carico.
9. Di norma nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica (edificio, cortili, strade private, ecc.) dovrà avere la bocca di scarico ad un livello inferiore al piano strada. Qualora il soggetto interessato ne faccia richiesta in sede di domanda di concessione edilizia il Comune di competenza potrà autorizzare l'uso di scarichi anche a quote inferiori al piano strada purché siano installati idonei sistemi antirigurgito atti ad evitare rigurgiti nei locali. Gli scarichi che presentano punti della rete idraulica privata interna ad un livello inferiore alla quota di allaccio alla rete fognaria pubblica sono tenuti a dotarsi anch'essi di sistemi antirigurgito. Degli eventuali danni a terzi derivanti da rigurgiti, stillicidi o altre risponderanno esclusivamente i titolari delle proprietà da cui ha origine il fatto.
10. In ogni caso, a cura di ogni proprietario, dovrà essere garantita la sicurezza da ogni possibile invasione della proprietà da parte di acque fognarie e/o dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.

Art. 32 - Estendimenti e ristrutturazioni della rete fognaria di un reticolo fognario gestito dal Gestore del SII realizzati da Comuni o da privati

1. Ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. 152/2006, gli Enti Locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie all'adeguamento del Servizio Idrico Integrato in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate.
2. In tali casi i lavori di estendimento e/o ristrutturazione di reti ed impianti fognari sono progettati, realizzati e successivamente collaudati secondo i criteri redatti, e periodicamente aggiornati, dal Gestore. Gli atti di approvazione di strumenti urbanistici attuativi che contemplino interventi di cui sopra sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole del Gestore in ordine alle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti connessi.
3. Per gli allacciamenti di fognature nuove od esistenti a gestione comunale o privata ad un collettore in gestione al Gestore o, comunque, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dallo stesso, il Comune trasmetterà al Gestore stesso la richiesta di parere, corredata dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie, firmate e/o asseverate da tecnico abilitato. L'allacciamento potrà essere realizzato solo dopo il rilascio del parere vincolante del Gestore rispettando le modalità e le prescrizioni in esso contenute.
4. Il Gestore potrà, in sede di costruzione, effettuare verifiche e collaudi parziali per verificare la corrispondenza dell'opera al progetto. Di dette verifiche e collaudi il Gestore rilascerà un certificato parziale o definitivo dell'opera che verrà trasmesso al Comune.
5. Gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui sopra, inclusi gli oneri di collaudo, sono a carico del Soggetto attuatore.
6. Per tutte le nuove reti e/o impianti è fatto obbligo ai soggetti attuatori di presentare, a conclusione dei lavori, la documentazione tecnica "come costruito" controfirmata dal Direttore dei Lavori. La produzione della documentazione "come costruito" costituisce condizione indispensabile per i successivi collaudi funzionali ed accertamento della rete a cura del Gestore e consiste in elaborati tecnici redatti secondo le specifiche tecniche determinate dal Gestore. Per quanto riguarda le fognature realizzate direttamente dall'Amministrazione o dal Gestore, la produzione della documentazione "come costruito" deve essere prevista nel progetto delle opere come voce di elenco prezzi con le relative specifiche. La documentazione "come costruito" relativa a sfioratori e/o prese di magra deve contenere i disegni e rilievi quotati necessari a definire il nodo idraulico e una relazione tecnica di verifica di funzionamento (portata di inizio sfioro, portata massima scaricata, bacino drenante del reticolo fognario servito dello scaricatore, recapito, ecc.) con le valutazioni sull'effettiva capacità del sistema, ramo di fognatura – scaricatore, di contenere tutte le portate di tempo asciutto e quelle meteoriche per almeno tre volte la portata nera media del bacino scolante.
7. In esito a positivo collaudo tecnico e funzionale ed alla cessione al Comune, in caso di realizzazione su aree di proprietà privata, anche nelle more della predisposizione del necessario collaudo amministrativo, le opere realizzate verranno affidate al Gestore, che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio, con apposito atto stipulato tra l'Autorità ed il Gestore, ai sensi dell'art. 16 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico integrato.
8. Gli eventuali allacci effettuati, privi degli assenti di cui ai commi precedenti, comportano la responsabilità diretta ed esclusiva del Comune responsabile in ordine alle conseguenze, civili, amministrative e penali, che possono ripercuotersi sul reticolo fognario preesistente e sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in violazione delle norme a tutela dell'ambiente.

Art. 33- Manutenzioni straordinarie. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

1. Le autorizzazioni comunali, a tipologia quali-quantitativa degli scarichi invariata, per lavori di manutenzione straordinaria di opere fognarie private a servizio di fabbricati esistenti ed allacciate a pubblica fognatura, sono rilasciate previa acquisizione del parere del Gestore che conterrà le prescrizioni del caso, ivi comprese quelle riferite alla verifica, da parte del Gestore, dell'idoneità degli allacci alla pubblica fognatura, il cui esito è rilasciato al Comune e ai privati interessati.
2. I titolari degli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non realizzati dal Gestore rimangono proprietari delle opere di collegamento alla rete fognaria di norma fino al punto di immissione nella fognatura pubblica e sono responsabili, nel tempo, degli oneri di manutenzione e gestione di tali opere.
3. A fronte di richieste di pronto intervento documentate, da parte dei comuni o di privati, ed in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettività il Gestore garantisce la messa in sicurezza ed il ripristino anche della rete fognaria privata insistente su area pubblica (allacciamento).
4. In tali casi gli allacciamenti privati esistenti su suolo pubblico non realizzati dal Gestore rimangono di competenza del privato fino al momento dell'eventuale rifacimento o riparazione ad opera del Gestore: questi realizza l'intervento a spese del privato e prende in carico l'allacciamento insistente su suolo demaniale, che diviene quindi pubblico.
5. Il Gestore è altresì tenuto alla manutenzione degli allacciamenti dallo stesso realizzati su suolo pubblico ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4.

Art. 34 - Norme per la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

1. La gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane deve essere costantemente improntata al conseguimento della migliore qualità degli effluenti e tale, in ogni caso, da garantire il rispetto dei limiti fissati dalle leggi in vigore e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Gli impianti devono essere sottoposti a periodici controlli per la verifica della loro idoneità tecnologica e potranno essere estesi ai liquami da depurare, ai fanghi di risulta, alle fasi di processo, ecc..
3. Le operazioni di controllo e i relativi risultati così come quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere riportati su apposito registro, numerato, fornito dalla competente autorità.
4. Le annotazioni sul registro stesso dovranno avvenire a cura del titolare dell'impianto di depurazione. Il registro in questione sarà tenuto a disposizione dei soggetti abilitati al controllo a norma del presente regolamento.

Titolo 5°- Conferimento mediante autobotti od altr i mezzi mobili agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Art. 35 - Conferimenti ammessi e forme di recapito

1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane possono essere autorizzati, d'intesa con l'Autorità, ai sensi dell'art. 110 D.lgs. 152/2006 e della convenzione che regola i rapporti tra Gestore ed Autorità, a smaltire rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione: i relativi proventi saranno utilizzati dal Gestore per la parziale copertura dei costi del servizio idrico integrato e pertanto lo stesso sarà tenuto ad evidenziarli sul proprio bilancio.
2. Il recapito - a mezzo trasporto con autobotti - di rifiuti di cui al comma 3 art. 110 D.lgs. 152/2006, è consentito, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, esclusivamente presso gli impianti autorizzati. Il conferimento di cui sopra può essere effettuato direttamente dal produttore dei liquami, oppure da ditta terza, previa espressa accettazione delle Condizioni di fornitura del servizio.
3. Presso i suddetti impianti sono inoltre ammessi conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali, sempre nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto e limitatamente alle tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione.
4. Il conferimento di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione, che verrà rilasciata, dietro richiesta, dal Gestore al titolare della attività che dà origine al rifiuto. L'autorizzazione conterrà le prescrizioni necessarie, compresi i limiti qualitativi definiti così come indicato al precedente art. 25.
5. Eventuali diverse condizioni di accettabilità, quali ad esempio quelle eventualmente concesse per conferimenti di modesti quantitativi o imposti da ordinanze di smaltimento emesse da autorità competenti, non dovranno comunque compromettere i livelli di efficienza degli impianti.

6. Non è consentito il recapito a mezzo autobotte di acque reflue o altri rifiuti liquidi presso impianti di trattamento delle acque reflue di I livello o in altre parti della rete fognaria.

Art. 36 - Cautele per il carico ed il trasporto

1. Il produttore ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.
2. In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonché il Sindaco quale autorità sanitaria locale.
4. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 37 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico

1. Lo scarico di acque reflue e altri rifiuti liquidi deve essere effettuato nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti ed indicati dal Gestore.
2. Alle ditte convenzionate per conferimenti di rifiuti, saranno comunicate i giorni e gli orari per effettuare i recapiti nei punti attrezzati, alla presenza di personale di sorveglianza. Al momento della stipula della convenzione verrà consegnata alla ditta copia del regolamento di accesso agli impianti con le indicazioni delle norme tecniche ed amministrative che dovranno essere rispettate per lo smaltimento di rifiuti presso gli impianti del Gestore. Tutto il processo di smaltimento rifiuti è governato dalle procedure in vigore.

Art. 38 - Controlli analitici relativi ai conferimenti

1. Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile del Gestore a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame.
2. I controlli saranno volti in particolare a verificare la rispondenza delle caratteristiche di quanto conferito a quanto autorizzato, o convenuto nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
3. Nel caso che i controlli rivelino non corrispondenza fra quanto conferito e quanto autorizzato o convenuto, successivi conferimenti potranno essere vietati e la relativa autorizzazione potrà essere revocata.
4. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di fare sospendere la manovra di scarico qualora ritenga, in qualsiasi momento, che non sussistano in tutto o in parte le caratteristiche originarie del materiale da conferire.
5. Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza.

Titolo 6° - Disposizioni finanziarie

Art. 39 - Tariffa

Per i servizi di fognatura e depurazione è dovuto il pagamento di una tariffa, stabilita alle condizioni di legge e ai sensi della convenzione di esercizio stipulata dal Gestore e dall'Autorità.

Art. 40 - Corrispettivo per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione

Per i conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento, si applica un corrispettivo determinato dall'Autorità, secondo quanto stabilito dalla convenzione di esercizio Autorità - Gestore.

Art. 41 . Determinazione dei volumi scaricati per scarichi di acque reflue domestiche

1. Il volume su cui si applica la tariffa viene determinato, limitatamente alle utenze che danno origine ad acque reflue domestiche:
 - sia per gli utenti del pubblico acquedotto, che per gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse, in misura pari ai consumi d'acqua rilevati sui misuratori del prelievo da parte del Gestore; è facoltà dell'utente fornire autolettura attraverso i canali predisposti dal Gestore a tale scopo.
 - qualora la fornitura di acqua potabile sia organizzata da ente diverso dal Gestore del servizio idrico integrato, ogni utente di detto ente è tenuto al pagamento della tariffa di cui all'art. 39 e deve essere dotato di gruppo di misura come specificato all'art. 12; a tale fine, l'ente, salvi particolari accordi con il Gestore, comunica entro il 31 gennaio la dichiarazione (mediante autocertificazione) del volume complessivo d'acqua consumato nell'anno precedente, suddiviso per i singoli consumi e il dettaglio delle letture; il Gestore fatturerà cumulativamente all'ente l'ammontare della tariffa per fognatura e depurazione, lasciando all'autonoma organizzazione di quest'ultimo il successivo recupero della spesa tra i propri consociati. E' facoltà del Gestore l'effettuazione di verifiche a campione sulle letture trasmesse: è fatto obbligo in tal caso da parte dell'ente rendere disponibili alla lettura i contatori a tal scopo selezionati;
 - per i consumi derivanti da acquedotti privati e ove non sia possibile riferirsi ad utenze organizzate in persona giuridica, per ciascuna di queste, oltre all'installazione del gruppo di misura, ricade l'obbligo della comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei volumi consumati, mediante lettura eseguita in proprio o eventualmente effettuata per verifica da tecnici del Gestore, al fine dell'addebito della tariffa.
2. Fatte salve le sanzioni normativamente previste per l'inottemperanza al pagamento della tariffa per fognatura e depurazione, all'Autorità compete determinare, per ciascuna utenza che rifiuti le comunicazioni in parola, un numero di metri cubi forfettario, aggiornabile periodicamente.
3. In caso di guasto del misuratore obbligatorio di cui all'art. 12, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti, in assenza di dati sarà conteggiato un consumo analogo ad altra utenza per numero di componenti del nucleo familiare.
4. Per i suddetti utenti il Gestore emetterà fattura annuale ad ogni singolo utente.

Art. 42 - Determinazione dei volumi scaricati e della qualità dello scarico di acque reflue industriali

1. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione di cui al presente articolo, la quantità e la qualità degli scarichi sono determinate secondo le modalità previste nella normativa in vigore e/o secondo le condizioni del contratto di fornitura del servizio che dovrà essere sottoscritto successivamente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.
2. La determinazione dei volumi scaricati in pubblica fognatura viene effettuata con procedure diverse, a seconda che sia o meno installato un contatore posto sullo scarico: se installato, il volume è determinato sulla base delle letture di tale strumento effettuate dal personale incaricato dal Gestore e su eventuali autoletture comunicate dalla Ditta stessa entro il 31 gennaio di ogni anno; in assenza del misuratore, la determinazione dei quantitativi scaricati avviene sulla base dei volumi prelevati, facendo riferimento alle letture e ad eventuali autoletture dei contatori posti sulle fonti di prelievo, tenuto conto:
 - delle detrazioni determinate dai volumi rilevati da contatori differenziali;
 - dei volumi non scaricati in pubblica fognatura perché conferiti a ditte specializzate.
3. Tutti coloro che abbiano in esercizio un emungimento per scopo produttivo e/o privato, annesso all'immobile allacciato alla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di dotarlo a proprie spese di un misuratore di portata (contatore) così come specificato nel precedente art. (12).
4. In caso di guasto del misuratore obbligatorio, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, viene conteggiato e addebitato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti, mentre, in assenza di dati viene conteggiato il consumo di altra utenza analoga per dimensione e attività.
5. La qualità delle acque scaricate è determinata dal Gestore esclusivamente sulla base della media dei valori analitici risultanti da prelievi effettuati dal Gestore nel corso dell'anno, tenuto conto della eventuale stagionalità dello scarico, ed eseguiti secondo le modalità di cui al precedente art. 28.
6. E' obbligo del Gestore, al fine di garantire trasparenza e correttezza nella determinazione degli oneri tariffari, l'esecuzione dei prelievi e delle analisi relative a tal fine necessari, fermo restando eventuali diverse condizioni contrattuali condivise con l'utenza di cui al comma 1.
7. Qualora il Gestore sia impossibilitato all'esecuzione dei prelievi e le condizioni di cui sopra le rendessero comunque necessarie, dovrà darne motivazione all'Autorità, pena l'applicazione di sanzioni determinate dal disciplinare di servizio: in tal caso si applicheranno i valori risultanti da prelievi effettuati dal Gestore nell'anno

precedente. In assenza di tali dati storici o per nuove utenze produttive autorizzate in corso d'anno, al fine della determinazione della tariffa, si applicheranno i valori dei limiti autorizzativi.

8. Nel caso in cui sia prescritta l'immissione in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e/o dilavamento di piazzali, i volumi immessi devono essere misurati e sottoposti ad analisi chimico-fisiche, al fine dell'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione degli scarichi industriali, come da normativa in vigore. Qualora, per motivi tecnico-economici documentabili, la misurazione quantitativa di tali scarichi non sia possibile o di difficile attuazione, si potranno quantificare i volumi immessi attraverso la moltiplicazione delle superfici soggette al dilavamento e/o a raccolta di acque di prima pioggia con il dato annuo di piovosità nella provincia, attingibile da enti e/o organismi pubblici quali Regione, Provincia, ARPA, Università ecc..
9. Qualora non vi fosse rappresentatività nella misurazione qualitativa dei suddetti scarichi, si procederà, per convenzione, all'assimilazione degli stessi ai valori massimi di accettabilità in pubblica fognatura, previsti dal presente regolamento.

Art. 43 - Scarichi di acque termali

Gli scarichi di acque termali sono ammessi entro i limiti e condizioni ammessi dagli artt. 102 e 124 del D.lgs. 152/2006, con riserva di integrazione del presente regolamento in attuazione di provvedimenti normativi "de jure condendo".

Titolo 7° - Sistema sanzionatorio

Art. 44 - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative

Fatto salvo quanto ribadito al successivo articolo, il Comune competente per territorio, su segnalazione dell'autorità che ha effettuato il controllo o del Gestore, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 45 - Sanzioni per i titolari di autorizzazione allo scarico in fognatura

1. Fatte salve le sanzioni per chi effettua scarichi senza autorizzazione, l'inosservanza, da parte dei titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura, delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V – Capo I (Sanzioni amministrative) e Capo II (Sanzioni penali) del D.lgs. 152/2006, ove sono stabiliti la competenza e la giurisdizione per le sanzioni amministrative.
2. Per tutto quanto non previsto dal sistema sanzionatorio stabilito dalle legge statale e regionale, i comuni, quali titolari della funzione autorizzativa degli scarichi in pubblica fognatura, sono facoltizzati al ricorso delle disposizioni contenute nell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.